

LEGGE 2 APRILE 1938 N. 897

(G.U. 7-7-1938, n. 152)

NORME SULLA OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE

ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI.

**Capo I**

**Dell'albo**

**Art. 1.**

[1] Gli ingegneri, gli architetti, e chimici professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

**Art. 2. (1)**

[1] Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

-omissis-

Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata

ora dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n. 382.

.....

(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 326 del 29-6-/8-7-1992 ( G.U. 15-7-1992, n. 30 – suppl.), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944 N. 382

(G.U. 23-12-1944, N. 98)

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI.

**Capo I**

**DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**

**Art. 1.**

[1] Le funzioni relative alla conservazione dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto legge 24-1-1924, n. 103. il Consiglio è formato di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

**Art. 2.**

[1] I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti

per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

[2] Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il

Presidente ha

la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui invoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo

convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da

un quarto del numero degli iscritti.

[3] I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

**Art. 3.**

[1] L'Assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in

cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a

tutti gli iscritti.

[2] Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia

della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[3] L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono

il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

[4] L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda

convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli

iscritti medesimi.

#### **Art. 4.**

[1] Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una

seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione,

Il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede

immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

[2] Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e

giustizia.

#### **Art. 5.**

[1] Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara

nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito

tale maggioranza.

[2] In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che

abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

#### **Art. 6.**

[1] Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

#### **Art. 7.**

[1] Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione

dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

[2] Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio stabilire

una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una

tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

[3] Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria,

nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio

della professione a carico degli iscritti nell'albo (1).

#### **Art. 8.**

[1] Il Consiglio può essere sciolto quando non è in grado di funzionare regolarmente.

[2] In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino

alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

[3] Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la

grazia e la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

[4] il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti

da scegliere fra gli iscritti all'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

#### **Art. 9.**

[1] Le disposizioni di cui all'art. precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si

applicano  
anche per qualsiasi motivo non sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

## **Capo II DELLE COMMISSIONI CENTRALI**

### **Art. 10.**

[1] Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia

e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

[2] La Commissione centrale è formata da un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

### **Art. 11.**

[1] Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a 200 iscritti, un voto per ogni 200 iscritti, fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

[2] In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

[3] Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia

e la giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta

il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

### **Art. 12.**

[1] Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta

dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

[2] Per la lezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

### **Art. 13.**

[1] I consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la

Commissione centrale.

[2] Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

[3] In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

[4] I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

### **Art. 14.**

[1] I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il

segretario.

[2] Le commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed

inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamenti che riguardano le rispettive professioni e sulla loro

interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e la giustizia. Determinano inoltre la misura

del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

## **Capo III**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 15.**

[1] I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono

essere rieletti.

[2] Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la

Commissione uscente.

[3] Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un

periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

[4] Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

#### **Art. 16.**

[1] Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

[2] In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente della Commissione centrale, né esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

#### **Art. 17.**

[1] Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali.

Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

-Omissis-

Si omettono i capi IV e V contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.

.....

A tale proposito l'art. 2 della legge 3-8-1949, n. 536 detta:

" i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate

le norme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284 del 19-12-1986 (G.U. 31-12-1986, n. 61/bis), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, sollevata

in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001 N. 328**

(G.U. 17-8-2001, N. 190 – SUPPL.)

#### **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI**

#### **STATO E DELLE RELATIVE PROVE PER L'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHE' DELLA DISCIPLINA**

#### **DEI RELATIVI ORDINAMENTI.**

#### **Capo IX**

#### **PROFESSIONE DI INGEGNERE**

#### **Art. 45.**

#### **Sezioni e titoli professionali**

[1] Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B.

Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

Civile e ambientale;

Industriale;

Dell'informazione.

[2] Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

Agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

Agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

Agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione;

[3] Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

Agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

Agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

Agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior;

[4] L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni " sezione degli ingegneri

– settore civile e ambientale”; “sezione degli ingegneri – settore industriale”; “sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”; “sezione degli ingegneri iunior – settore civile e ambientale”; “sezione degli ingegneri iunior – settore industriale”; “sezione degli ingegneri iunior – settore dell’informazione”.

**Art. 46.**

**Attività professionali**

[1] Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori

di cui all’art. 45, primo comma.

Per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione

lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture,

territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

Per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la

stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, di impianti per la produzione,

trasformazione e la distribuzione dell’energia, di impianti industriali, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

Per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione

lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione,

trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

[2] Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate

nel terzo comma, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, secondo comma, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto

dal primo comma, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative ovvero sperimentali nella progettazione,

direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

[3] Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’

attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, secondo comma:

Per il settore “ingegneria civile e ambientale:

le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,

direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni

civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

Per il settore “ingegneria industriale:

le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,

direzione dei lavori, stima e collaudo di macchine e impianti comprese le opere pubbliche;

i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo

di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

Per il settore “ingegneria dell’informazione:

le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,

direzione dei lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di

generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo

di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

#### **Art. 47.**

##### **Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove**

[1] L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

[2] Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti

classi:

a) per il settore civile e ambientale:

classe 4/S – Architettura e ingegneria civile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

classe 28/S – Ingegneria civile;

classe 38/S – Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

classe 25/S – Ingegneria aerospaziale e astronautica;

classe 26/S – Ingegneria biomedica;

classe 27/S – Ingegneria chimica;

classe 29/S – Ingegneria dell'automazione;

classe 31/S – Ingegneria elettrica;

classe 33/S – ingegneria energetica e nucleare;

classe 34/S - Ingegneria gestionale;

classe 36/S – Ingegneria meccanica;

classe 37/S – Ingegneria navale;

classe 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

classe 23/S – Informatica;

classe 26/S – Ingegneria biomedica;

classe 29/S – Ingegneria dell'automazione;

classe 30/S – Ingegneria delle telecomunicazioni;

classe 32/S – Ingegneria elettronica;

classe 34/S – Ingegneria gestionale;

classe 35/S – Ingegneria informatica;

[3] l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo

specifico;

una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso

formativo specifico.

[4] Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono

esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta

l'iscrizione.

[5] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di

Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione

una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

#### **Art. 48.**

##### **Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove**

[1] L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

[2] Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

classe 4 – Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria civile;

classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

per il settore industriale:

classe 10 – Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

classe 9 – Ingegneria dell'informazione;

classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.

[3] L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti

la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,

caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

[4] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della medesima sezione l'esame

di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione

**Art. 49.**

**Norme finali e transitorie**

[1] Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri,

nonché nel settore, ovvero dei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

[2] Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente

regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per

il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

[3] Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data

di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri,

nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.